



COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	8
ADUNANZA	31.03.2021
CODICE ENTE	10761 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20.30** con modalità in audioconferenza/videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale con proprio Decreto n. 13 del 06/07/2020, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati per oggi i componenti Consiglio Comunale

All'appello risultano:

1 - LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
2 - DEFENDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
3 - ROSSI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
4 - VANAZZI ROSA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Presente
5 - SEVERGNINI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
6 - BIGNAMINI LUIGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
7 - SEVERGNINI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Presente
8 - NOSOTTI NICOLE	CONSIGLIERE	Presente
9 - MONTANA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
10 - LEONI PIETRO CARLO	CONSIGLIERE	Presente
11 - GOLANI MORENO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale – **dott.ssa Giovanna Cammara** che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Giuseppe Lupo Stanghellini** nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 8 del 31.03.2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1:

- Comma 758 che disciplina le casistiche di esenzioni dei terreni agricoli;
- Comma 759, che disciplina la casistica degli immobili esenti;
- Comma 747, che disciplina la riduzione della base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento;
- comma 760 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTO il comma 599 della legge 30/12/2020 n. 178 con la quale in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imballonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n.160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di

previsione;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino

all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 16/07/2020 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	aliquote IMU 2020
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	4,50
Fabbricati rurali ad uso strumentale:	1,00
Tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili:	10,60
Terreni agricoli (esclusi quelli detenuti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti	9,60
Detrazione per abitazione principale	200,00

ACCERTATO che in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa è stata valutata e programmato di confermare le aliquote Imu vigenti nel 2020,

RITENUTO pertanto di **approvare, per l'anno 2021**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	aliquote IMU 2021	aliquote IMU 2020
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	4,50	4,50
Fabbricati rurali ad uso strumentale:	1,00	1,00
Tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili:	10,60	10,60
Terreni agricoli (esclusi quelli detenuti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti	9,60	9,60
Detrazione per abitazione principale	200,00	200,00

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e

tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate comunali;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli n.8, astenuti nessuno, contrari n.3 (Montana, Leoni, Golani) espressi per appello nominale da numero 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2021, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/detrazione	aliquote IMU 2021	aliquote IMU 2020
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	4,50	4,50
Fabbricati rurali ad uso strumentale:	1,00	1,00
Tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili:	10,60	10,60
Terreni agricoli (esclusi quelli detenuti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti	9,60	9,60
Detrazione per abitazione principale	200,00	200,00

2. di stimare in € 219.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n.8, astenuti nessuno, contrari n.3 (Montana, Leoni, Golani) espressi per appello nominale da numero 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:
F.TO Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE:
F.TO Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Giovanna Cammara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. 157/2021 Registro delle Pubblicazioni

Si attesta:

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Monte Cremasco li,.....22 APR. 2021...

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina Marano

X Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Giovanna Cammara

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo.
Monte Cremasco, li

22 APR 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Angelina Marano)